

intermediario privato per la restituzione dei medesimi importi, per cui detto intermediario potrebbe trovarsi nella situazione in cui il credito nei suoi confronti non è prescritto ma quello nei confronti dello Stato membro lo è, e detto intermediario può pertanto essere chiamato a rispondere da altri attori, e in tal caso può eventualmente chiamare in garanzia lo Stato membro, ma egli non può chiedere allo Stato membro la restituzione degli importi che ha corrisposto direttamente allo Stato membro stesso.

- 3) Se il diritto comunitario osti a che uno Stato membro possa invocare con successo termini di prescrizione nazionali favorevoli allo Stato membro stesso rispetto al diritto nazionale comune, per difendersi da un procedimento intentato da un privato nei suoi confronti a tutela dei diritti conferiti al privato dal Trattato CE, in un caso come quello presentato dal giudice nazionale, in cui questi specifici termini di prescrizione nazionali favorevoli hanno l'effetto che la restituzione di imposte, pagate allo Stato membro in forza di un sistema misto di aiuti ed imposte che è risultato essere non solo in parte illegittimo, ma anche in parte incompatibile con il diritto comunitario, viene resa impossibile, mentre l'incompatibilità con il diritto comunitario è stata dichiarata dall'allora Corte di giustizia delle Comunità europee solo dopo la scadenza di detti specifici termini di prescrizione nazionali favorevoli, anche se l'illegittimità esisteva già in precedenza.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Dax (Francia) il 22 febbraio 2010 — nelle cause — AG2R Prévoyance/Bourdil SARL — AG2R Prévoyance/Société boucalaise de boulangerie SARL — AG2R Prévoyance/Baba-Pom SARL

(Causa C-97/10)

(Causa C-98/10)

(Causa C-99/10)

(2010/C 113/45)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'instance de Dax

Parti

Ricorrente: AG2R Prévoyance

Convenute: Bourdil SARL, Société boucalaise de boulangerie SARL, Baba-Pom SARL

Questione pregiudiziale

Se un accordo collettivo esteso che conceda un diritto esclusivo di gestione a un regime unico di rimborso complementare di spese sanitarie (nella fattispecie l'ente AG2R Prévoyance) violi le disposizioni contenute nell'art. 82 del Trattato CE ove tale accordo escluda espressamente ogni dispensa dall'affiliazione al detto regime (sempreché le regole comunitarie di concorrenza non ostino all'adempimento della missione affidata all'ente AG2R Prévoyance, che ne è stato in tal modo formalmente incaricato).

Ricorso proposto il 23 febbraio 2010 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-100/10)

(2010/C 113/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e J. SÉNÉCHAL, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio⁽¹⁾, o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 53 di tale direttiva;

— condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/43/CE è scaduto il 28 giugno 2008. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per trasporre la direttiva, o, in ogni caso, non ne aveva informato la Commissione.

(¹) GU L 157, pag. 87.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Focșani (Romania) il 24 febbraio 2010 — Frăsina Bejan/Tudorel Mușat

(Causa C-102/10)

(2010/C 113/47)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Focșani

Parti

Ricorrente: Frăsina Bejan

Convenuto: Tudorel Mușat

Questioni pregiudiziali

- 1) se le disposizioni dell'art. 40bis della legge n. 136/1995 (¹) e degli artt. 1-6, in particolare dell'art. 3 e dell'art. 6, del decreto 3111/2004 della Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (²) (Commissione di vigilanza sulle assicurazioni), in combinato disposto con l'art. 10, n. 3, della legge n. 136/1995, contravvengano alle disposizioni dell'art. 169 TFUE (ex art. 153 CE);
- 2) se, nel caso in cui il diritto nazionale di uno Stato membro preveda che la persona danneggiata non ha diritto a risarcimento in forza del contratto di assicurazione della responsabilità civile automobilistica nei casi in cui: il sinistro sia stato cagionato con dolo, il sinistro si sia verificato in occasione della commissione di fatti penalmente sanzionati dalle disposizioni di legge in materia di circolazione su strade pubbliche come reati dolosi, il sinistro si sia verificato mentre l'autore del reato commesso con dolo cercava di sfuggire alle forze dell'ordine, la persona responsabile del verificarsi del danno conduceva il veicolo senza il consenso dell'assicurato, tali disposizioni siano eccessivamente restrittive per la realizzazione dell'obiettivo perseguito (di protezione sociale, vale a dire la garanzia per la persona danneggiata di ottenere un risarcimento per la distruzione di un bene di sua proprietà) ed eccedano quanto è necessario per il suo conseguimento;
- 3) in caso di risposta negativa alla questione sub 2), se la restrizione imposta ponga la persona danneggiata in una situazione discriminatoria rispetto ai cittadini di altri Stati membri dell'UE che sono esclusi dal risarcimento solamente nelle situazioni contemplate dall'art. 2, n. 1, trattini 1-3, della direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE (³), seconda direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli;
- 4) se le esclusioni dal rischio assicurato imposte dalla legislazione nazionale in siffatta situazione costituiscano una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi sancite dagli artt. 49 TFUE (ex art. 43 CE) e 56 TFUE (ex art. 49 CE) in combinato disposto con la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE (⁴), che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita);
- 5) se, qualora il diritto nazionale dello Stato membro dell'UE preveda che la vittima di un incidente stradale può chiedere alla persona responsabile il rimborso delle spese derivate dalla riparazione o, se del caso, dalla sostituzione dell'autoveicolo, nonché di eventuali altre spese, l'esonero dell'assicuratore dall'obbligo di risarcire la persona danneggiata a seguito di un incidente stradale in una fase iniziale (subito dopo che si è verificato l'incidente), cosicché, successivamente, a seconda della modalità di risoluzione della controversia e, in particolare, a seconda della modalità di individuazione del responsabile del danno, questi possa promuovere un'azione di regresso, in modo da agevolare la liquidazione rapida ed efficace delle domande di risarcimento ed evitare, ove possibile, costosi procedimenti giudiziari che potrebbero porre le parti nell'impossibilità di far valere i propri diritti, anche nella situazione in cui troverebbero applicazione le disposizioni della direttiva 2003/8/CE (⁵) e delle raccomandazioni R(81)7 e (93)1, possa essere considerato abusivo e contrario agli stessi «considerando» di tutte le direttive in materia di responsabilità civile auto;
- 6) in caso di risposta negativa alla questione sub 5, se ciò contravvenga alle disposizioni del «considerando» 21 (preambolo) della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/14/CE (⁶), sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli;
- 7) se l'esclusione della ricorrente dal risarcimento nella presente causa, sulla base del contratto di assicurazione civile automobilistica, sia di natura tale da porla in una situazione discriminatoria rispetto ad altre persone che sarebbero risarcite anche qualora la persona responsabile del danno fosse rimasta ignota o non fosse assicurata, tenendo conto che la ricorrente ha stipulato sia una polizza di assicurazione civile automobilistica obbligatoria sia una facoltativa, per importi piuttosto elevati, senza che peraltro i suoi beni siano tutelati in alcun modo;